

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI AUTOVEICOLI

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- a) **Nota informativa;**
- b) **Condizioni di assicurazione;**
- c) **Glossario;**
- d) **Modulo di proposta;**

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 02 maggio 2013

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS) , ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP (ora IVASS).

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's..
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com.
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008

dell'elenco dell'Ivass delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 45 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2012* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 23.649 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 19.189 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 2.509 milioni e da riserve centrali di EUR 1.951 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2012 era il 3.420%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.939 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 115 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 60 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2012*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2012: <http://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/financial-performance/financial-results/2012-annual-report>

** Tasso di cambio al 30.12.2012: EUR 1,00 = GBP 0.8161 (fonte: www.bancaditalia.it).

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo> (Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

DURATA ANNUALE SENZA TACITO RINNOVO(CLAIMS MADE)

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto presenta una serie di garanzie preposte al rimborso dei danni da Incendio,Atti Vandalici,Socio Politici,Eventi Atmosferici,Cristalli.

*Avvertenze:*Le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio, alle Norme dell'allegato n. 1 al contratto contemplante le Definizioni,Condizioni Generali di Assicurazione,Condizioni Particolari,Estensione di Garanzie.

Avvertenze: Il contratto di assicurazione prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali, meglio definiti nell'allegato 1 della polizza nella misura risultante dal dettaglio contrattuale proprio di ciascuna garanzia e di ciascuna sezione con le seguenti modalità:

Franchigia: A prescindere dell'ammontare del danno indennizzabile patito dall'assicurato a seguito di sinistro, un importo determinato in numero assoluto rimane a carico dell'assicurato(Euro 150,00);

Scoperto: A prescindere dall'ammontare del danno indennizzabile patito dall'assicurato a seguito del sinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell'assicurato per determinate garanzie (es.10% del danno);

Massimale: A prescindere dall'ammontare del danno indennizzabile patito dall'assicurato a seguito del sinistro, l'indennizzo corrisposto dall'Impresa non potrà eccedere la somma predeterminata (es: 5.000.000,00)

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenze: qualora il contraente/assicurato svolga dichiarazioni false o reticenti in merito alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, queste potrebbero comportare effetti in ordine alla prestazione resa all'Impresa. Si rinvia all'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione rubricato “*Dichiarazione inesatte o reticenze*” per gli aspetti di dettaglio

5. Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o Assicurato devono dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del **Rischio**. Gli aggravamenti di **Rischio** non comunicati o non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché alla cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. . In caso di recesso gli **Assicuratori** rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio è effettuato in favore dell'intermediario che gestisce il contratto.

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi /D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209- Codice delle Assicurazioni private):

- a.) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano, o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b.) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Per i contratti di assicurazione contro i danni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a mille euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile autoveicoli e per le relative garanzie accessorie, se in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

7. Rivalse

Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte degli Assicuratori. Resta comunque ferma l'applicazione dell'Art. 1916 del Codice Civile.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: Il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di recesso in capo all'assicurato, all'Impresa ovvero ad entrambi. L'assicurato dovrà avere cura di verificare nell'articolo di

riferimento, rubricato “*Cancellazione in caso di sinistro*”, i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti da contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 C.C. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008 n.166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell’art. 2952 del C.C. ai sensi dell’Art.2952 C.C.

Si richiama l’attenzione del contraente/assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. Sul modulo di polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

Avvertenza

Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle modalità di termini per la **denuncia del sinistro**, delle eventuali **spese per la ricerca e stima del danno** e delle **procedure liquidative** si fa riferimento agli artt. 5)-6)-7) delle **Condizioni Particolari Di Assicurazione**.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano di Lloyd’s

All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance”

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno

Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.


14. Arbitrato

Avvertenza

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'art. 9) delle Condizioni Particolari di Polizza, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

* * * * *

Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Enrico Bertagna.

CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Assicurazione: Il contratto di assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicuratori: Alcuni membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente Assicurazione;

Premio: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

Art.1) ESCLUSIONI

La presente Assicurazione non copre:

- 1.1 i danni direttamente e indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
- 1.2 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o frane.
- 1.3 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle Persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
- 1.4 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustioni nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- 1.5 Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.

Art.2) DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

Art.3) FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art.4) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art.6) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art.7) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza;
- b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere.

Art.8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art.9) RICHIESTA FRAUDOLENTA

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà del diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.

Art.10) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex. Telefax o per telegramma.:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente dei Lloyd's tramite il quale è stata effettuata l'assicurazione o al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art.11) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tale nomina vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

Art.12) MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio se non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.7);
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.11 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definito di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.13) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art.14) DOMANDE GIUDIZIALI

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n° in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.

Art.15) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri derivanti all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.16) RINNOVO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Data

L'ASSICURATO /CONTRAENTE

.....

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art.6 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art.8 Recesso in caso di sinistro; Art.11 Procedura per la valutazione del danno; Art.12 Mandato dei periti; Art.13 Pagamento dell'indennizzo.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

.....

DEFINIZIONI

A deroga di quanto stabilito dalle Condizioni Generali (Mod. IT2249B), nel testo che segue si intende per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	la persona fisica o giuridica proprietaria o usufruttuaria del veicolo assicurato o – in caso di veicoli locati in leasing – il locatore
Assicuratori:	alcuni membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente assicurazione, di seguito denominati Società .
Premio:	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro
Scoperto:	percentuale prestabilita dell'indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato
Optionals:	le particolari dotazioni del veicolo – come tali definiti e vendute dalla Casa Costruttrice – e da questa fornite all'atto dell'acquisto oppure da chiunque installate o montate successivamente (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, condizionatore, cerchi in lega e qualsiasi dotazione non venga fornita "di serie")
Accessori:	apparecchi fono audio visivi, impianti automatici d'allarme antifurto, immobilizzatori ed altri apparecchi del genere, sempreché siano <u>incorporati o stabilmente fissati</u> al veicolo
Prezzo di listino:	il valore " <u>chiavi in mano</u> " del veicolo alla data dell'acquisto, comprensivo degli eventuali accessori ed optionals
Valore commerciale:	il valore del veicolo al momento del sinistro, convenzionalmente riferito alla quotazione di <i>EUROTAX GIALLO</i> , maggiorato del valore commerciale di eventuali accessori ed optionals
Eurotax giallo:	la pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore contenente le quotazioni di mercato dei veicoli
Somma assicurata:	il valore del veicolo dichiarato in Applicazione, che <u>deve</u> corrispondere; <ul style="list-style-type: none"> a. al "<u>prezzo di listino</u>" (maggiorato del prezzo di listino di eventuali accessori ed optionals), relativamente a veicoli immatricolati per la prima volta al P.R.A. nei 6 mesi precedenti alla data di stipulazione dell'assicurazione. b. Al "<u>valore commerciale</u>" (maggiorato del "valore commerciale" di eventuali accessori ed optionals), relativamente a veicoli la cui prima immatricolazione al P.R.A. è successiva a 6 mesi.
Danno totale:	la perdita totale del veicolo. Il danno si intende totale anche quando lo stesso – al netto di eventuali recuperi – è pari o superiore al 90% del valore del veicolo alla data del sinistro.
Degrado:	percentuale corrispondente al rapporto fra il " <u>valore commerciale</u> " del veicolo alla data del sinistro e il " <u>prezzo di listino</u> " dello stesso al momento dell'acquisto.

ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

A parziale deroga e/o integrazione di quanto previsto dall'Art.1 delle Condizioni Generali (Mod. IT2249B), si precisa che sono esclusi dall'assicurazione:

- a) I danni derivanti da deterioramento, logorio, ruggine, semplici rigature su cristalli o vizi occulti del veicolo e/o delle parti assicurate e, qualora non prevista l'estensione, collisione con altro veicolo, ribaltamento e uscita di strada, urto con ostacoli fissi o mobili;
- b) I danni verificatisi durante i lavori di manutenzione, di riparazione o ripristino del veicolo assicurato;
- c) I danni da mancato uso del veicolo assicurato e dal suo deprezzamento;
- d) Le spese legali di qualsiasi natura;
- e) I danni derivanti da uso del veicolo da parte dell'Assicurato e/o Contraente non munito dei documenti atti alla guida, sotto effetto di farmaci e droghe e/o per attività illecite; e/o per destinazioni d'uso diversa da quella indicata nella carta di circolazione.
- f) I danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo assicurato a gare o competizioni sportive e relative prove;
- g) I danni prodotti da eventi diversi dai Rischi Garantiti;
- h) I danni causati da acqua, grandine o neve che penetri all'interno del veicolo assicurato finestrini, porte o tetto rimasti aperti;
- i) I danni o perdite derivanti da furto o tentato furto nei seguenti casi:
 - 1.il veicolo sia stato lasciato incustodito e/o senza persone a bordo con una o più portiere non chiuse a chiave;
 - 2.le chiavi di accensione siano state lasciate inserite o in ogni caso lasciate a bordo del veicolo incustodito e/o senza persone a bordo;
 - 3.il veicolo sia stato lasciato incustodito e/o senza persone a bordo con uno o più vetri e/o il tetto apribile aperti.

È concordato tra le parti che se i danni di cui al punto i) che precede siano agevolati da una Colpa Grave dell'Assicurato, la garanzia sarà comunque operante ma verrà applicato uno scoperto pari al 30% del valore del veicolo al momento del danno sofferto. Tale scoperto non è cumulabile rispetto ad altri scoperti inclusi in polizza.

GARANZIE

Condizioni disciplinatrici delle garanzie: incendio - eventi naturali - eventi sociopolitici - furto e rapina - kasko (guasti accidentali) - rottura cristalli.

1) INCENDIO ED ALTRI EVENTI DANNOSI

Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di:

- 1a) incendio con sviluppo di fiamma (esclusi i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio);
- 2a) fulmine e fenomeno elettrico causato da fulmine (escluso ogni altro danno agli impianti elettrici dovuto a fenomeno elettrico comunque manifestatosi);
- 3a) scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del carburante;
- 4a) caduta di aeromobili, di satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
- 5a) caduta di corpi celesti o meteoriti;
- 6a) onda sonora causata da aeromobili o da oggetti in moto a velocità supersonica.

2) EVENTI NATURALI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1 - Esclusioni - delle Condizioni Generali (Mod. IT2249B), si precisa che gli Assicuratori si obbligano, nei limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti, compresa la caduta di alberi ed il crollo di massi, travi, tetti, insegne, ponti, viadotti ed altri manufatti che conseguono al verificarsi dei predetti eventi naturali.

3) EVENTI SOCIOPOLITICI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1 - Esclusioni - delle Condizioni Generali (Mod. IT2249B), si precisa che gli Assicuratori si obbligano, nei limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio del carburante, subiti dal veicolo descritto in polizza in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

4) FURTO E RAPINA

Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'Assicurato della perdita o dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto o rapina del veicolo, compresi accessori, apparecchi fono audio visivi purché stabilmente installati ed inseriti nel capitale assicurato e comprovati da idoneo documento. Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nei tentativo di commettere il furto o la rapina. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina, compresi quelli alle parti meccaniche conseguenti a collisioni obiettivamente rilevabili.

Franchigie e scoperti relativi ai punti 1), 2), 3) e 4): vedi Scheda di Copertura

GARANZIE FACOLTATIVE

**Valide ed operanti solo se espressamente indicate in polizza e/o
ne sia stato corrisposto il relativo premio addizionale**

5) KASKO (guasti accidentali)

Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'Assicurato dei danni subiti dal veicolo descritto in polizza, comunque avvenuti, in conseguenza di collisione con altro veicolo di Terzi, ribaltamento e uscita di strada, urto con ostacoli fissi o mobili.

Franchigie e scoperti Kasko: vedi Scheda di Copertura

6) ROTTURA CRISTALLI

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire/riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e con massimo risarcimento di € 3.000,00 per anno assicurativo e per veicolo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono esclusi i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

7) RICORSO TERZI DA INCENDIO

S'intende assicurata la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a terzi da **Incendio** o dallo **Scoppio** del veicolo indicato in **Polizza**, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del codice delle assicurazioni private (DLgs 209/2005) e fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di euro 100,000 ogni **Sinistro** ed euro 250,000 ogni anno assicurativo.

La garanzia non comprende i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del l'assicurato ed i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

8) APPENDICE DI VINCOLO

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della società indicata e pertanto, il Broker Correspondent si obbliga:

1. a riconoscere il presente vincolo come l'unico ad esso dichiarato e ad esso riconosciuto;
2. a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso dell'Istituto vincolatario;
3. a pagare esclusivamente all'Istituto Vincolatario l'importo della liquidazione del sinistro;
4. a notificare tempestivamente all'Istituto vincolatario, a mezzo raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi frazionati, salvo la scadenza del contratto in quanto trattasi di polizza emessa senza tacita proroga, ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata consegnata all'Ufficio Postale;
5. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto vincolatario ed a notificare all'Istituto stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione, salvo la scadenza del contratto in quanto trattasi di polizza emessa senza tacita proroga.

9) CLAUSOLA POLIZZA AMMINISTRATA A “Libro Matricola”

L'assicurazione è prestata per tutti i veicoli risultanti nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente polizza, nonché tutti i veicoli che verranno successivamente inclusi.

Al perfezionamento della presente polizza il Contraente versa in via preventiva il premio relativo ai veicoli inizialmente assicurati.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa in vigore a quel momento.

La cessazione dei veicoli inclusi nel Libro Matricola, è ammessa solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi.

Per le inclusioni o le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata, dall'ora di accettazione se comunicato con telegramma, o dall'ora di invio per i fax ed e-mail.

Gli Assicuratori conteggiano il premio di ciascun veicolo, tenendo conto delle variazioni di rischio per esso eventualmente intervenute, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata semestralmente, entro 60 giorni dalla scadenza semestrale del contratto stesso.

In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per la rata successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, gli Assicuratori restituiranno la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per la rata successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione, sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione agli Assicuratori.

Scoperto: vedi Scheda di Copertura

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

(Sempre Operanti)

ART. 1 - GARANZIE PRESTATE

Gli Assicuratori indennizzano i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie, per le quali siano stati corrisposti i relativi premi, fino alla concorrenza dei capitali o massimali indicati nella scheda.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla scheda se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per scritto.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assunzione dei rischi è limitata ai domiciliati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella repubblica di San Marino.

L'Assicurazione vale in tutto il mondo. Tuttavia per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 7 delle Condizioni Generali (Mod. IT2249B), l'Assicurato, in caso di sinistro, deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno;
- darne avviso agli Assicuratori entro 10 giorni di calendario da quando il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, astenendosi dal provvedere alle eventuali riparazioni escluse quelle assolutamente urgenti prima che i danni siano stati rilevati dal Perito degli Assicuratori; in caso di furto allegare una copia della denuncia presentata alle Autorità e dalle stesse vistata, nel caso di furto totale del veicolo l'assicurato fornirà a sue spese V estratto cronologico con annotata la perdita di possesso, il certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, tutte le chiavi del veicolo in possesso;
- favorire ed agevolare gli incaricati degli Assicuratori ed il Perito da essi nominato nelle operazioni necessarie per la determinazione della natura, delle cause e dell'entità del danno;
- produrre documenti e quant'altro ragionevolmente richiesto dagli Assicuratori per la determinazione della natura, delle cause, dell'entità del danno e della sua risarcibilità.

L'Assicurato che dolosamente non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra o altera le circostanze del sinistro o l'entità dei danni, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, gli Assicuratori hanno diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che:

- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione ad eccezioni di quelle rese necessarie per la riparazione stessa, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso;
 - se il Valore Assicurato copre soltanto una parte del Valore Commerciale che il veicolo aveva al momento dell'assunzione (ultima annualità), gli Assicuratori risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull'eccedenza;
 - nel caso in cui la garanzia Danni Accidentali sia prestata "a primo rischio assoluto", gli Assicuratori rispondono dei danni fino alla concorrenza del valore assicurato senza applicazione della regola proporzionale, poiché non trova applicazione l'art. 1907 del Codice Civile;
 - gli Assicuratori corrisponderanno l'indennizzo liquidato al netto di eventuali franchigie, scoperti ed entro i limiti di risarcimento indicati;
 - il degrado dovrà essere applicato esclusivamente sulle parti soggette ad usura.
- L'indennizzo verrà calcolato sulla base della differenza tra il Valore Commerciale ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro.

Nel caso in cui il veicolo non sia quotato nelle riviste Eurotax giallo/vendita l'indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.

Tuttavia:

- a) Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del Valore a Nuovo del veicolo.
- b) Qualora il sinistro parziale avvenga entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione l'indennizzo dei pezzi di ricambio viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA se essa resta a carico dell'Assicurato e se l'importo di tale imposta è compreso nel Valore Assicurato. Per i veicoli in leasing, in caso di danno totale, purché sia stata inclusa nella somma assicurata, l'iva verrà indennizzata relativamente al canone iniziale/anticipo e dei canoni fatturati alla data del Sinistro.

ART. 7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

A parziale deroga dell'Art. 13 delle Condizioni Generali (Mod. IT2249B), si conviene che il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato entro un massimo di 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e purché sia trascorso il termine di 30 giorni da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Il pagamento è comunque subordinato, in caso di furto totale, alla consegna agli Assicuratori dell'Estratto cronologico del P.R.A con annotazione della perdita di possesso.

Salvo casi precedentemente concordati con l'Ufficio a cui è appoggiato il contratto, gli Assicuratori corrisponde l'indennizzo anche senza il documento di chiusa istruttoria, fermo restando l'obbligo da parte dell'Assicurato di farlo pervenire successivamente e di restituire il dovuto, nel caso dallo stesso risulti che il sinistro ricada fra le esclusioni previste dal presente contratto.

ART. 8 – RITROVAMENTO

Nel caso in cui il veicolo assicurato venga ritrovata in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia nonché far pervenire alla stessa copia del verbale di ritrovamento e riconsegna.

Nel caso il ritrovamento avvenga a pagamento dell'indennizzo già effettuato, il Contraente s'impegna a rilasciare agli Assicuratori regolare procura a vendere, fatta salva la facoltà del Contraente di rientrare in possesso del veicolo ritrovato, previa la restituzione dell'indennizzo percepito dedotto, ovviamente, l'ammontare dei danni parziali subiti.

ART. 9 – ARBITRATO

Ove non sia possibile un accordo amichevole, la liquidazione dei danni è demandata ad un collegio arbitrale formato da tre Periti, di cui due nominati dalle Parti, uno per ciascuno ed il terzo d'accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo ove risiede l'Assicurato e dove in ogni caso dovrà riunirsi il Collegio.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni di assicurazione e le norme di legge, decideranno come amichevoli compositori.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili e vincolanti per le Parti. Ciascuna Parte sosterrà le spese e gli onorari del proprio Perito, concorrendo in misura della metà al pagamento di quelle del terzo.

ART. 10 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Gli Assicuratori hanno facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire lo stesso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua corrispondendone il controvalore.

ART. 11 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dalla assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori.

L'accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

ART. 12 - NON PROROGABILITA' DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

La presente assicurazione non è soggetta a tacita proroga e pertanto cessa alle ore 24 del giorno indicato nel Modulo come termine dell'assicurazione, senza che nessuna delle parti debba comunicarne la disdetta all'altra.

ART. 13 - ALIENAZIONE E/O SOSTITUZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Qualora in corso di contratto il veicolo assicurato venisse alienato e/o sostituito, gli Assicuratori restituiranno all'Assicurato la parte di premio pagato, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto, a condizione che, nel periodo antecedente all'alienazione, l'Assicurato non abbia presentato alcuna denuncia di sinistro. Nel caso in cui nel periodo antecedente all'alienazione l'Assicurato avesse presentato denuncia di sinistro, nessuna restituzione di premio sarà dovuta da parte degli Assicuratori.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede gli Assicuratori oppure l'Ufficio a cui è appoggiato il contratto.

ART. 15 – RECESSO DAL CONTRATTO

Gli Assicuratori, ancorché in presenza di vincolo a favore di Società di Leasing o di Terzi finanziatori, e l'Assicurato possono entrambi recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni computati dalla data di accettazione da parte dell'Amministrazione delle Poste Italiane della raccomandata con ricevuta di ritorno di notifica. Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori gli stessi metteranno a disposizione dell'Assicurato, la quota di premio imponibile residua relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 16 - ESCLUSIONE DEI RISCHI GUERRA E GUERRA CIVILE

Indipendentemente da, e in deroga a quanto previsto dal presente contratto in senso contrario, si conviene che la presente Assicurazione non copre alcun tipo di perdite o danni causati direttamente o indirettamente da, o che si verifichino in conseguenza, o nel corso di:

guerre, invasioni, azione di nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), guerre civili, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, usurpazioni del potere da parte di militari o di altri, confische, nazionalizzazioni, requisizioni, distruzioni o danni a beni da parte o per ordine di qualsiasi governo o di autorità pubbliche o locali.

ART. 17 – CLAUSOLA D'ESCLUSIONE DA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

La presente copertura assicurativa non copre nessun danno o perdita direttamente o indirettamente derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive in qualunque modo tali fatti possano essere stati causati. *Tuttavia se l'incendio fosse una garanzia assicurata ed un incendio si verifici direttamente o indirettamente in conseguenza di una reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, qualsiasi danno o perdita derivanti dall'incendio (soggetto alle condizioni di questa polizza) sarà coperto, escludendo comunque tutti i danni e le perdite causati dalla reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivanti direttamente o indirettamente da tale incendio.

*Nota: se l'incendio non è una garanzia assicurata con la presente copertura, non si deve tener conto della parte della clausola ad esso relativa.

ART. 18 – ESCLUSIONE TERRORISMO

A parziale deroga delle eventuali disposizioni in contrario contenute nella presente polizza o in qualsiasi appendice, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro. Ai fini della presente polizza, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente polizza esclude inoltre la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che i Sottoscrittori affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato. Nel caso che una parte qualsiasi della presente polizza risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto.

ART. 19 – CLAUSOLA BROKER

Con la sottoscrizione della presente Polizza l'Assicurato/Contraente conferisce agli Assicuratori di brokeraggio (Corrispondente o Coverholder dei Lloyd's) come indicata nella Scheda di copertura, mandato di rappresentarlo, ai fini della presente Polizza.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd's dal Coverholder si considera come effettuata direttamente al Contraente/Assicurato.
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Coverholder si considera come effettuata direttamente dal Contraente/Assicurato.

Gli Assicuratori conferiscono mandato al Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente Polizza.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata al Coverholder si considererà come effettuata agli Assicuratori.
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Coverholder si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

Data

Il Corrispondente dei Lloyd's

L'Assicurato o il Contraente

.....

.....

Ai fini degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli delle Condizioni Particolari:

- ART. 2 Pagamento del premio
- ART. 3 Obblighi in caso di sinistro
- ART. 6 Determinazione dell'ammontare del danno
- ART. 7 Pagamento dell'indennizzo
- ART. 8 Ritrovamento
- ART. 9 Arbitrato
- ART. 12 Non prorogabilità dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- ART. 13 Alienazione del veicolo assicurato
- ART. 15 Recesso del contratto
- ART. 16 Esclusione dei rischi di guerra e guerra civile
- ART. 17 Clausola esclusione di contaminazione radioattiva
- ART. 18 Esclusione terrorismo

Data _____

Il Corrispondente dei Lloyd's

L'Assicurato o il Contraente

.....

.....

Glossario

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicuratore: il membro o membri di Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;

Bilanci dei membri: l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd's;

Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

Contratto d' Assicurazione: il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:

Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione;

Fondi dei membri presso Lloyd's: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;

Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Massimale: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;

Scoperto: Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;

Sindacato: è definito Sindacato il membro di Lloyd's o il gruppo di membri di Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" di Lloyd's;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Sottolimito: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

QUESTIONARIO PROPOSTA AUTO RISCHI DIVERSI

● **CONTRAENTE**

Cognome e Nome	Via	nr.
cap.	Città	Prov. C.F./P.IVA

● **LEASING: SI** **NO** (se SI, compilare)

Società	Indirizzo
Data di inizio	Data di scadenza

● **VEICOLO:** (in caso di più veicoli allegare relativo elenco)**NUOVO** **USATO**

Marca	Modello
Targa	Colore

Valore da assicurare **Euro**

Garanzie richieste: FURTO SI/NO INCENDIO SI/NO ATTI VANDALICI, SOCIO POLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI SI/NO
CRISTALLI SI/NO KASCO SI/NO RICORSO TERZI SI/NO

Di notte il veicolo è ricoverato: IN STRADA IN BOX PRIVATO IN GARAGE PUBBLICO ALTRO (specificare)

Indicare l'indirizzo del ricovero abituale:

Indicare eventuali altri ricoveri:

Il Contraente ha subito sinistri negli ultimi 3 anni? (anche su altri veicoli) SI NO

Se SI, fornire dettagli (data, garanzia, ammontare)

● **SISTEMA ANTIFURTO (se presente)**

Marca/Modello

● **ESTENSIONE DANNI ACCIDENTALI - KASKO (DA COMPILARE SOLO SE RICHIESTA)**

I conducenti hanno subito il ritiro o la sospensione della patente di guida negli ultimi 3 anni ?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI, fornire dettagli		
Il <u>Contraente</u> ha subito sinistri danni accidentali (kasko) negli ultimi 3 anni? (anche su altri veicoli)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI, fornire dettagli		
Il veicolo viene utilizzato quotidianamente? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Viene utilizzato per lavoro? SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Chilometri annui previsti:		

Per quanto è a conoscenza del Contraente, le informazioni contenute in questo questionario sono veritiere ed esatte e non sono state omesse o alterate o sottaciute alcune circostanze in rapporto al questionario stesso. Per quanto precede il Contraente prende atto che le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Data Data di decorrenza della copertura

Firma del Contraente Data di scadenza della copertura